

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA

PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

Lotto 5



COMUNE DI SORAGNA

(PROVINCIA DI PARMA)

SEDE ISTITUZIONALE

Piazzale Meli Lupi n. 1 - 43019 Soragna

Codice fiscal e Partita Iva: 00223170341

protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

- SCHEDA DI POLIZZA -

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Contraente/assicurato	COMUNE DI SORAGNA Sede legale Piazzale Meli Lupi n. 1 - 43019 Soragna (Prov. Parma) Codice Fiscale e Partita IVA : 00223170341		
Attività dichiarata	Ente locale		
Sezioni di garanzia operanti	1	Responsabilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione	
	2	Responsabilità civile professionale per le attività tecniche	
Effetto	ore 24.00 del 31.12.2026		
Scadenza	ore 24.00 del 31.12.2029 senza tacito rinnovo ed obbligo di disdetta		
Massimale	€ 3.000.000,00 per sinistro		
	€ 3. 000.000,00 in aggregato e per corresponsabilità <i>per anno in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo. L'anzidetto massimale aggregato rappresenta il limite di risarcimento anche in caso di corresponsabilità tra più Dipendenti e/o Amministratori in un medesimo sinistro, indipendentemente dal numero dei menzionati soggetti coinvolti.</i>		
Retroattività	illimitata		
Postuma	5 anni dalla cessazione del servizio/mandato avvenuta nel periodo di validità del contratto		
	5 anni dalla cessazione del contratto		
Franchigia	€ 3.000,00 per ogni sinistro		
Retribuzioni lorde	€ 890.000,00		
Tasso di regolazione	promille	Premio lordo annuo	€

Sommario

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 - Altre assicurazioni
- Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione - Forma delle comunicazioni
- Art. 5 - Variazioni del rischio
- Art. 6 - Durata del contratto
- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 8 - Oneri fiscali
- Art. 9 - Foro competente
- Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 11 - Informazione sinistri
- Art. 12 - Interpretazione del contratto
- Art. 13 - Clausola broker
- Art. 14 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)
- Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e della regolarità contributiva

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 17 - Estensioni di copertura
- Art. 18 - Massimali dell'assicurazione - Franchigia
- Art. 19 - Esclusioni
- Art. 20 - Periodo di efficacia della garanzia
- Art. 21 - Estensione territoriale
- Art. 22 - Persone non considerate terzi
- Art. 23 - Vincolo di solidarietà
- Art. 24 - Sinistri in serie
- Art. 25 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
- Art. 26 - Determinazione del premio
- Art. 27 - Ecologia e ambiente
- Art. 28 - Levata protesti
- Art. 29 - OFAC (Sanction Limitation and Exclusion Clause)
- Art. 30 - Attivazione garanzia per i Progettisti interni

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1 - Dichiarazioni
- Art. 2 - Altre assicurazioni
- Art. 3 - Pagamento del Premio
- Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione
- Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente
- Art. 6 - Durata ed efficacia dell'assicurazione
- Art. 7 - Oneri fiscali
- Art. 8 - Foro competente
- Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 10 - Calcolo del Premio
- Art. 11 - Clausola broker
- Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA
INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

- Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "Claims Made"
- Art. 15 - Massimale
- Art. 16 - Estensione territoriale
- Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 18 - Vincolo di solidarietà
- Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
- Art. 20 - Clausola di raccordo

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Amministratore

Ogni persona che sia stata e/o si trovi e/o sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assicurato

Il Contraente - compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone - quale soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Broker incaricato

Il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Compagnia/Società/Assicuratori

L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

Dipendente

Qualsiasi persona che sia stata, si trovi e/o sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da:

- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL);
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.

Dipendente Legale

Qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.

Dipendente Tecnico

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che - in qualità di dipendente dell'Assicurato - predispone e sottoscrive il progetto ovvero è incaricato della sua verifica o validazione, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o svolge l'attività di Responsabile Unico del Procedimento/Progetto o attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento / Progetto nonché qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

Evento Dannoso

Il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo, da cui scaturisce la Richiesta di risarcimento.

Massimale

La massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Periodo di Assicurazione

Il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Pubblica Amministrazione

Ogni personalità giuridica (quali, a titolo esemplificativo: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e Isolane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Camere di Commercio, A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere pubbliche, Case di Riposo pubbliche, IPAB, ASP, IACP, ATER e simili, Enti, Agenzie e Amministrazioni dello Stato, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni Varie, Fondazioni, Musei) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Responsabilità Amministrativo - Contabile

la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;

Responsabilità Civile

La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte dei Dipendenti del Contraente delle loro funzioni e attività, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione nonché dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione di interessi legittimi derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Retribuzioni lorde

L'ammontare delle retribuzioni - al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali - corrisposte dal Contraente ai Dipendenti, con esclusione di quelli in rapporto di servizio così come da definizione di "Dipendente", nonché le remunerazioni erogate agli Amministratori e quota parte per il Segretario Comunale.

Richiesta di risarcimento

- a. domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
 - b. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile;
 - c. qualsiasi comunicazione scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni;
- Ai fini dell'assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

Risarcimento/Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Scheda di Polizza

Il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell'assicurazione.

Sinistro

Il ricevimento di una Richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistri in serie

Il ricevimento di Richieste di risarcimento riconducibili a un medesimo atto o fatto originario che abbia coinvolto più soggetti danneggiati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo, fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato, a parziale deroga del disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e la Società avrà diritto al pagamento del premio entro i 30 giorni successivi all'effetto della presente assicurazione, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell'atto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento, ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile, nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive è operante anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, i rinnovi e le proroghe, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione - Forma delle comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o PEC o telegramma o telefax o e-mail.

Art 5 - Variazioni del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2029 senza tacito rinnovo ma potrà essere rinnovato, su espressa richiesta della Contraente, per una durata massima di 3 anni, previa adozione di apposito atto. L'opzione di rinnovo nei termini dell'articolo 120, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 dovrà essere esercitata dal Contraente tramite invio alla Società – anche per il tramite del Broker – di specifica comunicazione in tal senso con preavviso non inferiore a 30 giorni rispetto alla scadenza contrattuale.

Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario una proroga delle garanzie previste dal contratto per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, notificando in tal senso all'Impresa aggiudicataria almeno 10 giorni prima del termine del contratto, al fine di permettere l'espletamento di nuova gara. Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale. Le parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 90 giorni. La Società si impegna a concedere la proroga tecnica anche nei casi disciplinati al successivo art. 15.1.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto, alla Società oppure al broker incaricato, entro 30 (trenta) giorni da quando l'Ufficio Assicurazione del Contraente sia venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, a scelta del Contraente, il Foro del luogo dove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm. e ii.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 11 - Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso anticipato dal contratto - se ed in quanto previsto da quest'ultimo - la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 13 - Clausola broker

Alla Società Verlingue Spa, è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.Lgs 07.09.2005 nr. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti all'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, secondo gli usi e gli accordi praticati normalmente sul mercato assicurativo. Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 7% dei premi imponibili complessivamente pagati.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all'articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Rimane stabilito che:

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e della regolarità contributiva

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La

Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 15.1 – Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- ☐ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,
- ☐ nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 30%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'ordinamento vigente in materia di appalti pubblici. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunicasse di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- ☐ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,
- ☐ nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Assicurato debba rispondere, in relazione allo svolgimento dell'attività, dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.

La Società terrà inoltre indenne l'Assicurato:

- a) di quanto sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato, a seguito di sentenza definitiva della Corte dei Conti nei confronti di uno o più Dipendenti e/o Amministratori, per la Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile, per effetto della differenza determinatasi tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti - anche per l'esercizio del potere riduttivo che le compete - abbia posto a personale carico del Dipendente o dell'Amministratore responsabile per colpa grave;
- b) del pregiudizio economico sofferto in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danno erariale, nei confronti di uno o più Dipendenti e/o Amministratori qualora, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o Amministratore responsabile.

Sono comprese le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 17 - Estensioni di copertura

A mero titolo indicativo e non limitativo l'assicurazione deve intendersi operante anche per:

a) Interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato inizio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

b) Attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende la responsabilità contrattuale per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività - incluso l'espletamento di procedure di selezioni e concorsi - connessa all'assunzione e gestione del personale, comprese quelle connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del C.C.N.L.

Devono intendersi esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare in forza di norme vigenti e/o del C.C.N.L. a seguito di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli importi dovuti al Dipendente per illegittimo licenziamento, come pure in relazione allo svolgimento di mansioni superiori al livello di inquadramento formalmente riconosciuto e al conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono viceversa comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

Per le perdite patrimoniali di cui al presente titolo l'assicurazione è prestata con un limite pari al 50% del Massimale assicurato per sinistro, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.

c) Attività di rappresentanza

L'assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti e/o Amministratori dell'Assicurato Contraente in rappresentanza e su mandato dello stesso in altri organi collegiali. Altresì l'assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti dall'attività svolta dai Dipendenti per conto di altra Pubblica Amministrazione a seguito di delega o comando da parte del Contraente o suoi organi.

d) Estensione D.Lgs. n. 81/2008

Sempre che i soggetti incaricati dall'Assicurato, siano in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano sottoposti all'addestramento previsto dalla legge, la copertura assicurativa, ferme le altre condizioni di polizza, è operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e

salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la presente estensione di copertura è pienamente operante anche nel caso di Dipendenti o Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, quando lo stesso non sia previsto dal medesimo decreto legislativo.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

e) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR),

L'assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti all'Assicurato ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 e ss.mm. e ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

f) Perdite patrimoniali da multe, ammende, sanzioni amministrative e pecuniarie

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori e Dipendenti.

g) Attività svolta per procedure di gara ai sensi del codice Appalti Dlgs 36/2023 e ss.mm. e ii. e delle norme previgenti in materia di appalti

L'Assicurazione è operante per le responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti a Evento Dannoso connesso a fatti, atti e/o omissioni, relativi allo svolgimento di procedure di gara, esperite o da esperirsi, ai sensi delle norme vigenti al tempo delle procedure stesse.

h) Estensione alla RC derivante dall'attività di Dipendenti Legali

A integrazione dell'Art. 16 "Oggetto dell'Assicurazione", l'assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per il Contraente in qualità di Dipendente Legale come definito in polizza.

i) Estensione Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012).

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere – incaricati delle funzioni di:

- ✓ Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- ✓ Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

l) Attività svolta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e norme correlate in materia

A semplice e migliore precisazione dell'articolo "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione è operante per le perdite patrimoniali derivanti al Contraente dalla violazione, dalla errata applicazione o interpretazione del d.lgs. n. 36/2023 e di ogni altra norma correlata e/o collegata al citato decreto, alle procedure di gara ed alle norme anche di natura regolamentare in materia di appalti e contratti pubblici. La presente garanzia comprende, altresì, l'attività di commissario di gara dipendente del Contraente, nonché i danni derivanti al Contraente dall'attività esperita da un commissario esterno al Contraente, fermi gli eventuali obblighi assicurativi personali stabiliti dalla legge per i commissari esterni e la possibilità di rivalsa dell'Ente Contraente e della Società nei confronti di tale commissario esterno. Relativamente al presente articolo devono in ogni caso intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi che il Contraente sia tenuto a pagare quale propria prestazione contrattuale e le penali contrattuali.

m) Firma elettronica

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica ai sensi della normativa vigente (Codice dell'Amministrazione Digitale). Laddove applicabile il D.P.C.M. 22/02/2013, la garanzia è altresì operante per la responsabilità derivante dall'utilizzo della firma grafometrica di cui al citato decreto.

Art. 18 - Massimali dell'assicurazione - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato in scheda di polizza.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una franchigia di monetaria indicata in scheda di polizza per ogni Sinistro.

Art. 19 - Esclusioni

Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali derivanti da

- a) fatti, atti od omissioni imputabili all'Assicurato e riconducibili a dolo di uno o più Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; danno ambientale in generale; presenza ed effetti - diretti e indiretti - di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'Art. 27;
- c) detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) fatti connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 e ss.mm. e ii., nonché a navigazione di natanti a motore o impiego di aeromobili;
- e) danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto disciplinato all'ultimo comma dell'Art. 16 e all'art. 17 lett. d (Estensione D.Lgs. n. 81/2008) **e fatta altresì eccezione per i danni conseguenti a errori professionali dei Dipendenti Tecnici che devono pertanto intendersi compresi nell'assicurazione;**
- f) responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente o Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile, salvo quanto previsto - nell'esclusivo interesse dell'Assicurato Contraente - al precedente Art. 16;
- g) stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché da mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi.

L'Assicurazione esclude inoltre:

- 1) le Richieste di risarcimento, come definite in polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 2) le Richieste di risarcimento, come definite in polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivanti da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto;
- 3) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffe, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- 4) i danni diretti e/o indiretti derivanti da responsabilità professionale medica o paramedica nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, veterinaria, profilassi e di sperimentazione sugli esseri viventi.
- 5) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte direttamente all'Assicurato.
- 6 Clausola OFAC- SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali
- 7 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER (Questa appendice prevale su qualsiasi altra disposizione prevista dal presente contratto di Assicurazione.) 1) Il presente contratto esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da: a) Un Attacco Cyber; b) Indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico; a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato; o c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato. d) qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito: i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di

proprietà dell'assicurato; ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato. 2) Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber. Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni: Per Sistema informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati. Per Attacco Cyber si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi:

- i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell'Area Specifica o registrata o avente sede in un'Area Specifica;
- ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un'Area Specifica;
- iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un'Area Specifica;
- o
- iv. perdita di, furto di, danno a, perdita d'uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un'Area Specifica, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un'Area Specifica.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

- (i) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice sia, o in qualsiasi momento diventi, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

TUTTI GLI ALTRI TERMINI, CONDIZIONI ED ESCLUSIONI RIMANGONO INVARIATI.

Art. 20 - Periodo di efficacia della garanzia

1. L'assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, conseguenti a Eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto, per il periodo di retroattività indicato nella Scheda di polizza.
2. L'assicurazione è inoltre operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società entro i **5 (cinque) anni** successivi alla cessazione del contratto, purché derivanti da Eventi dannosi verificatisi nel Periodo di efficacia dell'assicurazione.

Il massimale annuo aggregato indicato nella Scheda di Polizza rappresenta l'obbligazione massima della Società cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata del periodo di ultrattività della garanzia, la

quale manterrà validità anche nel caso di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato di altra assicurazione per gli stessi rischi garantiti con la presente polizza.

Art. 21 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 22 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori e i figli del legale rappresentante del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine convivente.

Art. 23 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 24 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, come definiti in polizza, la data della prima denuncia agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, ancorché notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione dell'assicurazione.

Art. 25 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

a) Vertenze di responsabilità civile

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso e deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato e pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso in cui l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere al fine di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

b) Vertenze al T.A.R. e al Consiglio di Stato

Fermo quanto previsto alla lett. a), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

Art. 26 - Determinazione del premio

Il premio dell'assicurazione è determinato in forma fissa come indicato nella Scheda Tecnica che forma parte integrante del contratto. La presente polizza non è pertanto soggetta a regolazione del premio.

Art. 27 - Ecologia e ambiente

A parziale deroga di quanto stabilito alla lettera b) dell'art. 19 "Esclusioni" si precisa che l'Assicurazione è estesa, con esclusione dei danni materiali, allo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

Art. 28 - Levata protesti

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti all'attività di levata protesti. La garanzia comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento degli atti e/o documenti purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- b) l'errata modifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino/registro dei protesti medesimi;
- c) le sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori dei titoli protestati per errori imputabili all'Assicurato stesso.

Art. 29 - Sanction Limitation and Exclusion Clause - OFAC

Gli Assicuratori e Riassicuratori non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli Assicuratori e Riassicuratori, la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Art. 30 - Attivazione garanzia per i Progettisti interni – Responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione esecutiva

L'Assicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, alla responsabilità derivante – ai sensi del Codice Appalti Dlgs 36/2023 e ss.mm. e ii. - ai Dipendenti del Contraente incaricati della progettazione di lavori ai sensi dell'art. 5 comma 9) - Allegato I.7, del D.lgs 36/2023

Ai fini dell'operatività dell'anzidetta estensione dell'assicurazione gli Assicuratori si impegnano a rilasciare - previo ricevimento della richiesta di cui in premessa - un distinto certificato specifico per ogni Opera, redatto secondo lo schema tipo 2.1 DM 16.09.2022 n. 193 con Massimale dedicato per ogni Opera. Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi convenuto indicati nella scheda di polizza - da applicarsi al valore delle opere - e corrisposto dal Contraente in sede di regolazione.

Il valore massimo assicurabile per ogni singola opera è di € 20.000.000,00. La presente garanzia è presta per un massimale pari a quanto indicato in ciascun certificato e comunque in misura del 10% del valore dell'opera progettata. Il massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del certificato

Art. 31- Attivazione garanzia relativa alla copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati dell'attività di verifica

Fermo quanto stabilito dagli articoli che precedono, l'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta del contraente, ad apposita assicurazione per i soggetti incaricati dell'attività di verifica ai sensi degli artt.37 e 43 dell'allegato I.7 di cui al D.Lgs. 36/2023. Pertanto, dietro specifica richiesta del Contraente, la Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera oggetto di verifica a Copertura assicurativa della responsabilità professionale dei soggetti incaricati dell'attività di verifica.

Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi convenuto indicati nella scheda di polizza - da applicarsi al valore delle opere - e corrisposto dal Contraente in sede di regolazione.

Il valore massimo assicurabile per ogni singola opera è di € 20.000.000,00. La presente garanzia è presta per un massimale pari a quanto indicato in ciascun certificato e comunque in misura del 10% del valore dell'opera progettata. Il massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del certificato

Art. 32 – Clausola di raccordo

Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità a eventuali regolamenti emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 36/2023.

CLAUSOLE SOGGETTE A ESPLICITA APPROVAZIONE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 3 - Pagamento del premio
- Art. 6 - Durata del contratto
- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 13 - Clausola broker
- Art. 20 - Periodo di efficacia della garanzia
- Art. 22 - Persone non considerate terzi
- Art. 26 - Determinazione del premio

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**LA SOCIETÀ****IL CONTRAENTE/ASSICURATO**